



# Ministero della Giustizia

## Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

### **RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento alle norme contenute nel **CAPO II** (*Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*) dello schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

a) Il **CAPO II**, contenente "**Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**", è composto dagli articoli 24, 25 e 26.

L'**articolo 24** (*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria*) dispone un aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di venti unità, necessario per consentire la piena attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di cooperazione rafforzata che ha istituito la Procura europea («EPPO») senza pregiudicare le risorse del personale di magistratura in servizio presso gli uffici di procura della Repubblica individuati quali sedi di servizio dei procuratori europei delegati. La disposizione comporta pertanto costi di adeguamento di scarsa entità rispetto ai destinatari per la dimensione quantitativa dell'aumento, per il quale si procederà nei modi e tempi ordinari.

L'**articolo 25** (*Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*) prevede, con l'adozione di appositi decreti dirigenziali, la semplificazione e velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso



di violazione del termine di ragionevole durata del processo (c.d. legge Pinto) e per il pagamento delle somme dovute in forza di titoli giudiziari. L'intervento prevede la digitalizzazione di tali procedure che porterà al più efficiente impiego delle risorse economiche allocate sugli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per tali pagamenti così migliorando in termini complessivi l'efficienza del sistema giudiziario.

La norma non comporta costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, considerata la semplificazione e lo snellimento delle procedure con impiego delle risorse tecnologiche già in essere.

L'**articolo 26** (*Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia*) che contiene disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia, determina un impatto di scarsa entità, in quanto si tratta di una misura temporanea connessa a interventi urgenti finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, necessari per adeguare le strutture e i sistemi informatici e tecnologici necessari a garantire la completa funzionalità delle articolazioni ministeriali.

- b) Le previsioni, come sinteticamente esposto, impattano su un numero esiguo di destinatari, in quanto l'**articolo 24** dispone un aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di sole venti unità.

Gli **articoli 25 e 26**, inoltre, incidono in termini di maggior favore sulla platea dei destinatari, attraverso, rispettivamente, la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo (c.d. legge Pinto) e la modifica, temporanea, del procedimento di assegnazione del Fondo unico giustizia (FUG) al fine di consentire il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- c) Gli interventi in esame richiedono l'impiego di risorse pubbliche di scarsa entità.

La proposta normativa di cui all'**articolo 25** apporta modifiche di natura procedurale, come evidenziato nella relazione tecnica a corredo del testo normativo in esame, i relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta normativa di cui all'**articolo 26** volta ad una modifica temporanea dell'assegnazione delle risorse FUG non impatta sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

- d) Le norme in esame non incidono sugli assetti concorrenziali del mercato e non contengono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche. Al contrario sono finalizzate alla maggiore funzionalità degli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati attraverso la previsione di nuove assunzioni di personale di magistratura mediante procedure ordinarie e già programmate (**articolo 24**), alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari (**articolo 25**) e, infine, ad apportare modifiche solo temporanee al procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG) per destinarlo anche al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e

dell'interno, all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, ma limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento (**articolo 26**).

Roma, 10 agosto 2021

*ja* Capo dell'Ufficio legislativo  
*il Vice-Capo*  
*Stefano...*

VISTO

Roma, 06 SET 2021



Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento

il Dirigente Generale  
(Dott. Edoardo Genone)

*Edoardo Genone*